



Citta' di Mendicino
Provincia di Cosenza
Piazza Municipio - 87040 Mendicino (CS)

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 18 (Reg. Deliberazioni/Poteri Consiglio Comunale) del 21 dicembre 2023

Oggetto: revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizioni partecipazione possedute al 31/12/2022 – individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore 12,00 presso la residenza municipale, il Dott. Giuseppe Di Martino, Commissario Straordinario, per la provvisoria amministrazione dell'Ente fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 6.9.2023, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000.

Assiste, con funzioni di consulenza e verbalizzazione, il Segretario Generale avv. Pietro Manna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2023, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mendicino, con nomina dello scrivente come Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Dato atto che:

- le amministrazioni tenute alla comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
- in particolare, l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: «*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI*».
- con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D. Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle

partecipazioni da essi detenute. **Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione;**

Richiamata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/09/2017.

Dato atto che con la suindicata delibera del Consiglio Comunale di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni, ex. art. 20 D. Lgs. 175/2016, con la quale non è stata ravvisata la necessità di intraprendere eventuali azioni di razionalizzazione.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Vista la delibera della Giunta comunale n. 36 del 31.03.2016 che relaziona sui risultati conseguiti in attuazione del piano operativo di razionalizzazione, approvato a suo tempo con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 29.12.2015, che dava atto della mancanza per questo Ente di possesso di partecipazioni in società, ad eccezione dell'Ente strumentale denominato Consorzio Valle Crati;

Ribadito che detto piano comunque prevede il mantenimento della quota di partecipazione all'Ente strumentale sopra indicato in quanto indispensabile per il servizio di depurazione delle acque;

Tenuto conto che per il suddetto piano non è necessario procedere ad alcun adeguamento periodico;

Dato atto che l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (in breve *ARRICAL*) è Ente d'Ambito obbligatorio al quale sono trasferite le competenze comunali in specifiche materie (nello specifico risorse idriche e rifiuti urbani) e come tale non è annoverabile tra gli Enti di cui al D. Lgs. 175/2016, esulando dagli adempimenti oggetto della presente deliberazione;

Visto lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine sia alla regolarità tecnica che a quella contabile;

Ritenuto che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P;

DELIBERA

Di dare atto che è necessario procedere alla revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2022, ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sebbene questo Ente non detiene partecipazioni in società ad eccezione della partecipazione nell'ente strumentale denominato Consorzio Valle Crati, pari al 4,87%, e comunque non oggetto di razionalizzazione come da linee guida del Dipartimento del Tesoro - Corte Dei Conti;

Di ribadire che l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (in breve *ARRICAL*) è Ente d'Ambito obbligatorio al quale sono trasferite le competenze comunali in specifiche materie (nello specifico risorse idriche e rifiuti urbani) e come tale non è annoverabile tra gli Enti di cui al D. Lgs. 175/2016, esulando dagli adempimenti oggetto della presente deliberazione;

Di confermare il piano a suo tempo adottato e la relazione sui risultati conseguiti rispettivamente richiamati con gli atti di Giunta Comunale n. 155/2015 e 36/2016;

Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Di Martino



Il Segretario Generale

Avv. Pietro Manna



Oggetto: revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizioni partecipazione possedute al 31/12/2022 – individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 11/12/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

Dott.ssa Roberta PANZA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino, 11/12/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

Dott.ssa Roberta PANZA

Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

Dott.ssa Roberta PANZA

COMUNE DI MENDICINO
Provincia di Cosenza

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.44 Data 21.12.2023	OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2022 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare"
---------------------------------	---

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di dicembre l'organo unico di revisione economico finanziaria dà avvio ai lavori finalizzati a rassegnare il proprio parere in merito alla Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 176/2016 contenuta nella proposta di deliberazione del Commissario Straordinario dott. Giuseppe Di Martino avvalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2022 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare".

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2022 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare", trasmessa dal Comune il 18.12.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL;

Premesso che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/200;

Premesso che il Comune, conformemente all'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti (tra le altre Sezione Autonomie deliberazione n.27 del 24 novembre 2017), che rileva l'opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett.a TUEL.

Constatato che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.lgs.175/2016.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 36 del 31.03.2016 che relaziona sui risultati conseguiti in attuazione del piano operativo di razionalizzazione, approvato a suo tempo con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 29.12.2015, che dava atto della mancanza per questo Ente di possesso di partecipazioni in società, ad eccezione dell'Ente strumentale denominato Consorzio Valle Crati;

Preso atto:

- che detto piano comunque prevede il mantenimento della quota di partecipazione all'Ente strumentale sopra indicato in quanto indispensabile per il servizio di depurazione delle acque;
- che l'Ente intende mantenere l'unica partecipazioni detenuta.

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento della sopra richiamata partecipazione sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs. 175/2016.

Catanzaro, li 21.12.2023

Il Revisore



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
Dal 28.12.2023 vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art 124, comma 1, del
T.u.o.e.l.n.267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009,n.69,e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio Segreteria
v. Pietro Manna



Mendicino li 28/12/2023

-ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art.134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Avv. Pietro Manna



Mendicino li 12.12.2023

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Avv. Pietro Manna